

**Regolamento
sulla formazione professionale di base e continua
dei segretari comunali**
(del 28 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 142 LOC)
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale dell'11 novembre 2008 (art. 37 RALOC)
- il Regolamento della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008 (RLorform)
- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 (Lsp)

decreta:

TITOLO I
Norme generali

Campo di applicazione

Art. 1 Il presente regolamento disciplina la formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.

Organizzazione

Art. 2 ¹L'organizzazione della formazione spetta al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (in seguito DFP).
²Esso la svolge tramite il Centro di formazione per gli enti locali (in seguito CFEL), d'intesa con la Sezione degli enti locali (in seguito SEL) e l'Unione segretari comunali ticinesi (in seguito USCTi).

Gestione e direzione; designazione docenti

Art. 3 ¹La gestione e la direzione dei corsi è affidata al CFEL e per esso al Delegato alla formazione degli enti locali (in seguito Delegato).
²Il CFEL designa i docenti dei corsi, sentita la Commissione per la formazione dei segretari comunali di cui all'art. 5.

Finanziamento

Art. 4 I corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, tendono ad autofinanziarsi con le tasse d'iscrizione.

Commissione per la formazione dei segretari comunali; nomina e composizione

Art. 5 ¹Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per la formazione dei segretari comunali (in seguito Commissione) e ne designa pure il presidente.
²La Commissione è composta di 5 membri in rappresentanza:
a) dei Comuni;
b) dell'USCTi da essa designati;
c) della SEL.
³Il Delegato partecipa alle sedute della Commissione con il ruolo di segretario e ne garantisce il supporto.

Compiti della Commissione

Art. 6 ¹La Commissione:
a) è informata e vigila sullo svolgimento dei corsi e sui relativi programmi;
b) preavvisa il regolamento d'esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali;
c) è sentita per la scelta dei docenti;
d) esamina i temi che le sono sottoposti dal Delegato;
e) decide sui casi particolari di ammissione.

²La Commissione funge anche da Commissione d'esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali, con le competenze definite dal regolamento d'esame.

TITOLO II
Formazione dei segretari comunali
Capitolo primo
Formazione di base

Diploma che abilita all'esercizio della carica; assunzione della carica

Art. 7 ¹Il diploma che abilita all'esercizio della carica di segretario comunale ai sensi dell'art. 142 LOC è il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali.

²Il titolo di segretario comunale è assunto con la nomina municipale.

Ammissione al corso di diploma

Art. 8 ¹Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) sono in possesso di un titolo di grado secondario II e hanno maturato un'esperienza professionale di almeno due anni;
- b) hanno conseguito un titolo universitario (bachelor o master di università o di scuola universitaria professionale).

²La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.

Contenuti della formazione

Art. 9 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.

Formazione: parte teorica

Art. 10 ¹La parte teorica della formazione si estende di regola su tre semestri e comprende lezioni d'aula per un minimo di 380 ore.

²Le materie d'insegnamento ed eventuali esenzioni dalle stesse e dai relativi esami sono stabilite nel Regolamento d'esame.

Formazione: parte pratica

Art. 11 ¹La parte pratica della formazione consiste nello svolgimento di un periodo di pratica di almeno sei mesi presso un ente locale.

²Il periodo di pratica può essere stato svolto anche nei cinque anni precedenti all'inizio del corso.

Regolamento d'esame

Art. 12 Il Regolamento d'esame è parte integrante delle condizioni generali del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali ed è emanato dalla DFP.

Conseguimento del diploma

Art. 13 ¹Superati gli esami previsti dal regolamento d'esame e assolto il periodo di formazione pratica, il candidato riceve il diploma di *quadro dirigente degli enti locali*, che lo abilita all'esercizio della carica di segretario comunale nei comuni del Cantone.

²Il segretario comunale in funzione, in possesso del diploma di quadro dirigente degli enti locali o una volta conseguito il medesimo, riceve pure un certificato rilasciato dal Dipartimento delle istituzioni attestante l'esercizio effettivo della carica.

Capitolo secondo
Formazione continua

Contenuti

Art. 14 ¹La Commissione fissa il programma di formazione continua ed i requisiti minimi per l'assolvimento dell'obbligo stabilito dall'art. 142 cpv. 3 LOC.

²Corsi effettuati al di fuori dal programma di cui al cpv. 1 possono essere omologati dalla Commissione, su richiesta degli interessati.

TITOLO III

Norme finali ed abrogative**Norma transitoria**

Art. 15 Il Dipartimento delle istituzioni rilascia il certificato previsto dall'art. 13 cpv. 2 anche ai segretari comunali in carica in possesso di un diploma che li abilita all'esercizio della carica conseguito in base al diritto previgente.

Abrogazioni

Art. 16 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'art. 2. lett. a e il Titolo II del Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.

Entrata in vigore

Art. 17 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Pubblicato nel BU **2009**, 474.